

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3719

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TAMINO, RONCHI, MANCINI GIACOMO, NEBBIA, SERAFINI, CRIVELLINI, GORLA, CALAMIDA, POLLICE, RUSSO FRANCO, CAPANNA, SPADACCIA, ANIASI**

*Presentata il 30 aprile 1986*

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla sicurezza, l'affidabilità e sui piani di emergenza delle centrali elettronucleari in funzione, in costruzione e in progetto sul territorio nazionale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il recente gravissimo incidente avvenuto nella centrale elettronucleare di Chernobyl in URSS ha provocato un alto numero di vittime con conseguenze prevedibilmente gravi per il prossimo futuro per la popolazione esposta a consistenti emissioni radioattive capaci di produrre effetti mutageni, teratogeni e/o cancerogeni. Questi effetti nei prossimi anni potranno manifestarsi su fette molto ampie della popolazione europea.

Di fronte a questo drammatico avvenimento, che richiama l'incidente della centrale americana di Three Mile Island, risultano scarsamente convincenti e scientificamente poco attendibili le assicurazioni fornite dai responsabili della politica elettronucleare italiana. Si era detto e ri-

detto che la probabilità di un incidente del tipo di quello accaduto a Three Mile Island era bassissima e trascurabile, dell'ordine di meno di un evento all'anno per ogni 10 000 reattori funzionanti essendovi nel mondo 330 reattori funzionanti la probabilità deve essere, nella peggiore delle ipotesi, di un evento ogni 30 anni. Ne sono passati solo 6, smentendo di un fattore 5 la previsione probabilistica della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni ionizzanti. Inoltre le conseguenze di questo incidente, non previsto, anzi, escluso dai responsabili della politica energetica, sono risultate molto più gravi di quelle del precedente incidente di Three Mile Island che, pur avendo interessato il sistema di raffreddamento, non aveva portato alla fusione del nucleo.

La sicurezza di un impianto elettronucleare è il risultato del perfetto funzionamento di sistemi di grande complessità e, quindi, non può essere umanamente garantita in assoluto. Può invece essere valutata solo in termini di rischio probabile il cui calcolo è, comunque, estremamente complesso e incerto. Né si possono addurre false giustificazioni che si basano su una presunta inferiorità della tecnologia sovietica: la centrale elettronucleare di Latina ha caratteristiche costruttive e di funzionamento molto simili a quelle della centrale di Chernobyl (moderazione della reazione con l'impiego di grafite e mancanza del secondo mantello protettivo).

Comunque in caso di fusione del nocciolo questi elementi diventano trascurabili. Non va mai dimenticato infine il fatto che l'unico centro abitato significativo, Kiev, dista 130 chilometri dalla cen-

trale di Chernobyl; in Italia l'alta densità di popolazione, renderebbe ancor più drammatiche le conseguenze di un eventuale incidente di questa natura che coinvolgerebbe decine di città e milioni di abitanti.

Per queste ragioni il Parlamento non può avallare, quasi a scatola chiusa, il proseguimento del Piano elettronucleare e non verificare le condizioni di sicurezza degli impianti esistenti (Caorso, Trino, Latina). Né può continuare ad affidarsi alle dichiarazioni dei soli esponenti scientifici che hanno interessi rilevanti nel proseguimento del piano elettronucleare.

È urgentissimo quindi che il Parlamento vari una Commissione di inchiesta parlamentare sulla sicurezza, sull'affidabilità e sui piani di emergenza delle centrali elettronucleari, in funzione, in costruzione o in progetto.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per accertare la sicurezza, l'affidabilità e i piani di emergenza delle centrali elettronucleari in funzione, in costruzione e in progetto sul territorio nazionale.

## ART. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendono necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

## ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere agli enti pubblici preposti e ad ogni altro ente pubblico o privato che possa fornire ele-

menti utili al fine della presente indagine, copia di atti e documenti anche relativi a progettazione, costruzione, controlli, funzionamento, modifiche ed ogni altro argomento utile al fine di consentire una valutazione più completa possibile dei rischi e delle condizioni di sicurezza.

3. La Commissione può disporre dell'opera e della collaborazione di agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, e di esperti.

#### ART. 4.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro sei mesi dal suo insediamento, presentando, entro tale termine, una relazione sulle risultanze delle indagini.

#### ART. 5.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per l'altra metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

#### ART. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.